



16803 17

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

*TRIBUTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 22477/2010

Dott. DOMENICO CHINDEMI - Presidente - Cron. 16803
Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO - Consigliere - Rep.
Dott. ENRICO CARBONE - Consigliere - Ud. 25/05/2017
Dott. ANNA MARIA FASANO - Consigliere - CC
Dott. ROBERTO AMATORE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22477-2010 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- **ricorrente** -

contro

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis)

(omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato (omissis) ;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 97/2009 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 22/06/2009;

2017

1078

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 25/05/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO
AMATORE.

RITENUTO IN FATTO

che la parte ricorrente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 4738/2008 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata il 22.6.2009, affidando la sua impugnativa ad una unica ragione di censura.

che il (omissis) aveva impugnato la cartella di pagamento notificata in data 11.10.2004 con cui era stato richiesto, a seguito della liquidazione ai sensi dell'art. 36 bis del D.p.r. 600/73, il pagamento dell'Irpef e dell'Ilor dovute, sostenendo di aver definito il predetto debito tributario aderendo alla definizione dei carichi di cui all'art. 12 della l. n. 289/2002 (cd. rottamazione dei ruoli) ;

che con memoria successiva, denominata "memoria aggiuntiva per la udienza del 20 novembre 2007", il predetto contribuente eccepiva altresì la violazione dell'art. 1, comma 5 bis, del d.l. n. 106 del 17.6.2005, norma quest'ultima che, in relazione alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, imponeva la notifica della cartella entro il quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ;

che la C.T.P. di Roma, con sentenza depositata il 6.05.2008, rigettava il ricorso, evidenziando che dall'estratto debitorio non risultava l'asserito pagamento del contribuente e che peraltro l'eccezione di decadenza avanzata dal contribuente nei predetti motivi aggiunti era infondata in ragione della irretroattività della norma di decadenza invocata ;

che veniva impugnata dal contribuente la sentenza sopra indicata e la C.T.R. del Lazio accoglieva il proposto appello, sostenendo che l'eccezione di decadenza era meritevole di accoglimento in quanto presentata dal contribuente con motivi aggiunti e non già per la prima volta nei motivi di gravame e dunque tempestivamente e peraltro in modo fondato, stante la notifica della cartella oltre il termine decadenziale fissato dalla legge n. 156 del 2005 ;

che, con l'unico motivo di impugnativa, l'Agenzia delle entrate denunciava dunque violazione e falsa applicazione della legge in relazione agli artt. 18, 21, 24 e 57 del d.lgs. 546/92, e ciò in riferimento all'art. 360 n. 4 cod. proc. civ. : si sostiene che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, la

decadenza dell'amministrazione dal potere di accertamento non può essere eccepita per la prima volta con i motivi aggiunti, in quanto la integrazione dei motivi del ricorso è consentita dal D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 art. 24, comma 2, soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti ;

che si costituiva con controricorso il (omissis), chiedendo il rigetto del ricorso, sostenendo che il termine per la notifica delle cartelle di pagamento di cui qui in discussione era intervenuto in seguito alla pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 25 del D.p.r. 602/73 avvenuta con sentenza n. 280/2005 e che pertanto era stato posto in grado di sollevare la detta eccezione di decadenza solo in sede di presentazione di memoria integrativa e non già nel precedente momento della presentazione del ricorso introduttivo ;
che la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25.5.2017 ;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il ricorso è fondato ;

che, in ordine alla questione dibattuta tra le parti, è intervenuta la giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale in tema di contenzioso tributario, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento, non rilevabile d'ufficio in quanto rimessa alla disponibilità della parte, non può essere eccepita dal contribuente mediante la presentazione di motivi aggiunti, in quanto l'integrazione dei motivi di ricorso è consentita dall'art. 24, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 soltanto in relazione alla contestazione di documenti depositati dalla controparte e fino ad allora non conosciuti e, siccome tale ultima disposizione pone una preclusione processuale, non può essere ricollegato alcun effetto sanante al comportamento dell'Amministrazione di accettazione del contraddittorio nel merito. (Sez. 5, Sentenza n. 12442 del 08/06/2011, Rv. 618422 - 01) ;

che, alla luce dei principi sopra ricordati e che qui si intende riaffermare, le doglianze sollevate dalla difesa erariale sono fondate, di talché la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice competente che dovrà

riesaminare il merito della controversia tenendo in considerazione il principio sopra ricordato ;


P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 25.5.17

Il Presidente

Domenico Chindemi



Il Consigliere estensore

Roberto Amatore




DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 7 LUG 2017



Il Funzionario Giudiziale
Marcello BARAGUZZA





CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO

Copia ad uso studio che si rilascia a richiesta di **IL SOLE 24 ORE.**

Roma, 07 luglio 2017

La presente copia si compone di 5 pagine.
Diritti pagati in marche da bollo € 1.92